

COMUNE DI ARADEO
(Provincia di Lecce)

STRALCIO "PIANO ORGANIZZATIVO DELLA DOTAZIONE
ORGANICA E RELATIVI REGOLAMENTI"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N° 38/2000
e SS. MM. II.

TOMO IV^o

**REGOLAMENTO
DELLE MODALITÀ DI ACCESSO
AI CONCORSI E
DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE
PROVE E DEI TITOLI**

Inveggi con oss G.C. 154/06
(avet. 12)

TITOLO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE

CAPO I

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME

Art. 22

PUNTEGGIO A 1 TRIBUITO A CIASCUN COMMISSARIO

1. Alla commissione esaminatrice, per la copertura dei posti di organico non compresi fra quelli da assumere mediante selezione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.8/2/1987, n. 56, sono attribuiti:
 - a) 10 punti per la valutazione dei titoli e del curriculum professionale;
 - b) 10 punti, a ciascun commissario, per la valutazione di ciascuna prova di esame.
2. Il punteggio assegnato alla commissione per la valutazione dei titoli viene ripartito come segue:
 - 1) titoli di studio - punti 3;
 - 2) titoli di servizio - punti 6;
 - 3) titoli vari - punti 0,50;
 - 4) curriculum professionale - punti 0,50.

Art. 23

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

1. L'attribuzione del punteggio ai titoli di studio viene effettuata dalla commissione secondo i criteri generali indicati come appresso:
 - Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso punti 2.
 - Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione minima non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Al titolo di studio conseguito con votazione superiore al minimo sarà attribuito il punteggio in misura proporzionale al rapporto esistente fra il minimo che non viene valutato ed il massimo della votazione previsto dall'ordinamento per il titolo stesso.

- Per i titoli universitari la commissione ridurrà di uno o due decimi il punteggio riportato con tale criterio, riservando la differenza così stabilita al titolo conseguito con lode.
- Titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto punti 0,70. Il punteggio assegnato viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la formazione culturale conseguita con lo stesso risulti attinente ai contenuti professionali del posto messo a concorso.
- Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti.
- Titoli di studio non attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto. Punti 0,30. Il punteggio assegnato viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, non attinenti ai contenuti professionali del posto messo a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca formazione culturale.
- Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti.

2. In presenza di più titoli di studio classificabili nella stessa categoria sarà tenuto conto di quello più favorevole per il candidato.

3. Qualora nei titoli di studio non siano indicate le votazioni conseguite, il titolo stesso si intende conseguito con la votazione minima.

Art. 24

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

1. L'attribuzione del punteggio riservato ai titoli di servizio viene effettuata dalla commissione esaminatrice secondo i criteri fissati nel presente articolo.

2. Ai servizi prestati presso enti pubblici nella stessa qualifica funzionale e profilo professionale del posto messo a concorso saranno attribuiti punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 giorni.

3. Ai servizi prestati presso enti pubblici nella stessa q.f. del posto messo a concorso ed in diverso profilo professionale saranno attribuiti punti 0,04 per ogni mese di servizio o frazione di mese pari o superiore a giorni 15.

4. Ai servizi prestati presso enti pubblici in q.f inferiore a quella del posto messo a concorso punti 0,03 per ogni mese di servizio o frazione di mese pari o superiore a giorni 15.

5. Ai servizi prestati presso enti pubblici in q.f. ulteriormente inferiore a quella del posto messo a concorso punti 0,02 per ogni mese di servizio o frazione di mese pari o superiore a giorni 15.

6. Non saranno valutati i servizi prestati per un periodo inferiore a giorni 15.

7. Le prestazioni dei servizi sopraindicati debbono essere specificate nei bandi di concorso e documentate adeguatamente.

8. La valutazione è limitata ai servizi con funzioni corrispondenti o equivalenti a qualifiche funzionali che non risultino inferiori di oltre due livelli a quella cui si riferisce il concorso.

9. I servizi prestati presso enti locali sono valutati in base alle certificazioni presentate, rapportando le funzioni desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle q.f. di cui all'allegato A) del DPR 347/1983, come confermato dal D.P.R. 268/1987.

Art. 25
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

1. L'attribuzione del punteggio ai titoli vari viene effettuata con criteri di equità ed in relazione alla loro validità ed importanza stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente anche in rapporto a titoli e ad esperienze di lavoro non valutabili nelle categorie precedenti.

2. Sono valutabili comunque:

- a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto messo a concorso;
- b) le specializzazioni connesse ed usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste;
- c) la frequenza ai corsi di perfezionamento.

Art. 26
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE

1. L'attribuzione del punteggio al curriculum professionale viene effettuata dando considerazione unitaria alla formazione ed attività culturali e profili professionali illustrati dal concorrente, che evidenziano l'attitudine al posto messo a concorso.
2. La commissione dovrà, comunque, tenere conto dei titoli che non abbiano dato luogo all'attribuzione del punteggio nelle precedenti valutazioni.
3. Nessun punteggio sarà attribuito al curriculum di contributo irrilevante.